

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 271/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 251 pf 13/14 adottato nei confronti dei Sig.ri EMILIO FITTIPALDI e FILIPPO QUINTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emilio FITTIPALDI, in qualità di componente del Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata dal 7/11/2004 e poi di Vice Presidente Vicario dal 24/09/2012, in violazione degli articoli n° 1 *bis* del vigente C.G.S., n° 10 delle N.O.I.F. e n° 49 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver svolto - durante il periodo di carica nell'ambito del C.R. Basilicata – un ruolo sostanzialmente attivo e fattivo a favore e nell'interesse della società “Polisportiva Moliterno”, tanto da essere considerato nell'ambiente calcistico lucano quale l'effettivo punto di riferimento della predetta società;

Filippo QUINTO, in qualità di componente del Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata dal 16/01/2009, in violazione degli articoli n° 1 *bis* del vigente C.G.S., n° 10 delle N.O.I.F. e n° 49 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver svolto - durante il periodo di carica nell'ambito del C.R. Basilicata – un ruolo sostanzialmente attivo e fattivo a favore e nell'interesse della società “A.S. Padre Minozzi”, tanto da essere considerato nell'ambiente calcistico lucano quale l'effettivo punto di riferimento della predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emilio FITTIPALDI e Filippo QUINTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.500,00 di ammenda per il Sig. Emilio FITTIPALDI e di due mesi inibizione per il Sig. Filippo QUINTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2016

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio